



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 65

Riunione del 13 luglio 2011

63.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Joel Despaigne - allenatore
- FVC Isernia ASD in persona del Presidente pro tempore
Mauro De Toma

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente- Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

Con comunicazione datata 14/3/2011 il presidente della ASD Sant'Agapito Isernia trasmetteva alla procura Federale, per quanto di competenza, una formale denuncia di aggressione fisica subita dal proprio tesserato Sig. Ugo Arpante da parte del Sig. Joel Despaigne, al termine dell'incontro disputato fra la compagine predetta e la FVC Effesport Isernia ASD, valevole per il campionato U14 femminile.

In data 5/4/2011 perveniva altresì alla Procura federale, nota del Giudice Unico provinciale del CD Fipav di Campobasso, Avv. Marco Carpinone, avente il medesimo oggetto, con la quale lo stesso Organo Giudicante, allegata la denuncia della ASD Sant'Agapito, riferiva di non aver assunto alcun provvedimento disciplinare in difetto di referto arbitrale.

La Procura svolgeva attività istruttoria sentendo presso la propria sede gli incolpati Joel Despaigne e Mauro De Toma nella sua qualità di presidente della FVC Effesport Isernia ASD, il Sig. Ugo Arpante e il Sig. Antonio Santoro nella sua qualità di Presidente della ASD Sant'Agapito Isernia.

La FVC Effesport Isernia ASD depositava altresì memoria difensiva.

La Procura, con relazione ex art. 72 R.G. nella quale narrava i fatti così come risultanti dagli atti, illustrava come quella che veniva riferita dai denunzianti quale una vera e propria aggressione fisica fosse risultata, in realtà fortemente ridimensionata riducendosi ad una "*lieve spinta*" con la quale il Despaigne avrebbe accompagnato un sostenuto scambio di battute con il collega Arpante che, nel corso della partita, svolgendo le funzioni di allenatore-arbitro lo aveva, secondo la sua opinione, ingiustamente espulso per proteste. Il Despaigne, allenatore della squadra espulso, aveva atteso la fine dell'incontro, al termine del quale si era recato a discutere l'accaduto con il collega e, nel corso della discussione, aveva in effetti avuto un contatto con il proprio interlocutore, contatto che tuttavia, in luogo della "violenta spinta a due mani" asserita in denuncia era apparso ridimensionato ad una polemica toccata della spalla con una sola mano, tant'è vero che, ad onta della possanza fisica del Sig. Despaigne nessuna conseguenza fisica era stata riportata dall'Arpante.



Ritenendo, peraltro che il comportamento del Despaigne non potesse ritenersi scevro dalla violazione dei doveri statutari e regolamentari di lealtà e probità chiedeva il deferimento del predetto e, ex art. 55 n. 3 RG, del sodalizio presso il quale lo stesso è tesserato, sottolineando comunque l'atteggiamento positivamente collaborativo degli incolpati tenuto sia nell'occorso che nel corso dell'istruttoria.

La CGN comunicava ritualmente l'instaurazione del procedimento disciplinare fissando all'uopo la riunione del 13 luglio 2011.

In detta riunione venivano ascoltati per la procura l'Avv. Massimo Caravetta nonché gli incolpati di persona.

Osserva la commissione

Il presente giudizio appare esclusivamente fondato sulle affermazioni delle parti contrapposte; inizialmente prospettanti una violenta aggressione con vie di fatto e insulti da un lato e, dall'altro una strumentale simulazione da parte della pretesa vittima ad esito di una discussione semplicemente animata a termine partita, le opposte posizioni si sono via via ridimensionate, tanto che lo stesso presidente del Sant'Agapito, in sede di interrogatorio presso la procura ha parlato di una spinta "ad una sola mano" e di una discussione della quale non era in grado di ricordare il contenuto e che lo stesso Despaigne si era limitato a mere "proteste per quanto accaduto durante la gara" il presidente De Toma, invece, sempre in corso di interrogatorio ha parlato di una discussione "corretta da entrambe le parti" che sembrerebbe neppur trascesa nei toni, stante la "voluta" caduta a terra dell'Arpante, al semplice contatto della mano del Despaigne sulla sua spalla.

Come esattamente rilevato dal Giudice Unico nell'impossibilità di una corretta e completa ricostruzione del fatto solo un referto arbitrale, purtroppo assente nel caso di specie, avrebbe potuto dissipare ogni dubbio circa la violazione da parte degli incolpati del dovere di lealtà e probità sportiva, che allo stato degli atti non è possibile ritenere comprovatamente non rispettato.

PQM

La CGN dispone non farsi luogo a sanzione nei confronti di entrambi gli incolpati

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 21 luglio 2011